II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro

(2011/50/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, e paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia (in prosieguo l'«accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2) L'accordo è stato siglato il 5 marzo 2010.

(3) È opportuno che l'accordo negoziato dalla Commissione sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(4) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all'applicazione in via provvisoria dell'accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell'Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma

1. La firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (in prosieguo l'«accordo») è approvata a nome dell'Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo [1].

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2

Applicazione in via provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente alle loro procedure interne e/o alla legislazione nazionale applicabile, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota mediante la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 3

Comitato misto

1. L'Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2. La posizione che l'Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell'ambito del comitato misto in relazione alle modifiche agli allegati III e IV dell'accordo in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'accordo medesimo e su materie di competenza esclusiva dell'UE che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

[1] Il testo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.

3. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell'ambito di competenza dell'UE, la posizione che l'Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell'Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.

5. La posizione dell'Unione europea e degli Stati membri nell'ambito del comitato misto è presentata dalla Commissione ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Composizione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo.

2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 23 dell'accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 23 dell'accordo su materie di competenza della UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell'articolo 5 dell'accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea della Georgia.

2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) dell'accordo.

3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 15 (Protezione della navigazione aerea) dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCHOUPPE